



COMUNE DI ZELBIO
Provincia di Como

Regolamento Comunale sull'imposta di soggiorno

(approvato con delibera Consiglio comunale n° del)

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 446 del 15.12.1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 23/2011.
2. Rientrano nella fattispecie di struttura ricettiva anche gli alloggi ammobiliati locati per uso turistico e le aree di sosta.

Articolo 2

Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D.Lgs 14 marzo 2011 n° 23. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Zebio, per il turismo, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali, nonché i servizi pubblici locali.
2. L'applicazione dell'imposta decorre dal 1 aprile al 31 ottobre
3. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in strutture ricettive, anche all'aria aperta, quali campeggi, aziende agrituristiche, aree attrezzate per la sosta temporanea, bed & breakfast, case vacanze, case ed appartamenti per vacanze, esercizi di affittacamere, case per ferie, residenze turistico-alberghiere, alberghi, villaggi turistici, ostelli, alloggi vacanze, immobili occasionalmente usati a fini ricettivi, disciplinata dalla competente legge regionale in materia di turismo, situate nel territorio di Zebio.

Articolo 3

Soggetto passivo e Responsabile degli obblighi tributari

1. L'imposta è dovuta dai soggetti, non iscritti all'anagrafe del Comune di Zebio, che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente art. 2, comma 3.
2. Il soggetto responsabile degli obblighi tributari è il gestore della struttura ricettiva, presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta.
3. Il gestore è il soggetto che, a qualsiasi titolo, gestisce le strutture ricettive di cui all'art. 2.
4. La dichiarazione è trasmessa su supporto cartaceo fino alla definizione, da parte dell'Amministrazione comunale, di apposite procedure informatiche.
5. Il Servizio Tributi dell'Ente metterà a disposizione dei gestori delle strutture ricettive un'apposita modulistica

Articolo 4

Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla

normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno.

2. La misura dell'imposta è stabilita annualmente dalla Giunta Comunale, entro la misura massima stabilita dalla legge, con apposita deliberazione da adottarsi entro i termini di approvazione del bilancio di previsione ai sensi dell'art. 42, comma 2 lettere f) del D.Lgs. 267/2000. Qualora il provvedimento non venga adottato sono confermate le misure d'imposta applicate nel precedente esercizio.
3. Nelle strutture di cui all'art. 1 comma 3 , l'imposta è applicata fino ad un massimo di sette pernottamenti consecutivi.

Articolo 5

Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

- a) i minori fino al compimento del dodicesimo anno di età;
- b) portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione, e il loro accompagnatore;
- c) Lavoratori che soggiornano per ragioni di servizio attestate dal datore di lavoro;
- d) gli appartenenti alle Forze dell'ordine, Vigili del Fuoco, Protezione civile e volontari impegnati in eventuali operazioni di emergenza sul territorio;
- g) i soggetti che effettuano pernottamenti in periodi di bassa stagione intendendo per tale il periodo che va dal 1 novembre al 31 marzo estremi compresi;

2. L'applicazione dell'esenzione di cui al precedente comma, lettere b) , è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di un'attestazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni e nel rispetto delle norme sulla riservatezza, contenente le generalità degli accompagnatori/genitori, l'accompagnatore/genitore dovrà altresì dichiarare che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del paziente.

Articolo 6

Riduzioni

1. Possono richiedere la riduzione del 50% dell'imposta di soggiorno:

- a) Studenti e Gruppi scolastici delle medie inferiori e superiori in visita didattica;
- b) gli sportivi di età inferiore a 16 anni, componenti di gruppi sportivi partecipanti a iniziative e tornei organizzati in collaborazione con l'Amministrazione Comunale.

2. La riduzione di cui sopra sarà applicata previa attestazione del Dirigente Scolastico, per i soggetti di cui alla lettera a) del precedente comma, della Federazione Sportiva di appartenenza per quelli di cui alla lettera b).

Articolo 7

Versamento dell'imposta

1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive corrispondono l'imposta al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse.
2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento al Comune di Zebio delle somme corrisposte dai soggetti passivi d'imposta, entro quindici giorni dalla fine di ciascun mese, con le modalità previste dalla legge ovvero con quelle che saranno comunque definite dall'Amministrazione.
3. Le somme inferiori a euro 50,00 (cinquanta) potranno essere sommate al versamento del mese successivo dandone debita informazione sulla comunicazione del mensile successivo. In ogni caso entro il 15 novembre di ogni anno si dovrà provvedere al saldo della posizione.

Articolo 8

Obblighi del gestore

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Zebio sono tenuti a informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.
2. Essi hanno l'obbligo di dichiarare mensilmente all'Ente, entro quindici giorni del mese successivo, il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del mese, il relativo periodo di permanenza, il numero dei soggetti esenti in base al precedente art. 5, l'imposta incassata e gli estremi del versamento della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa; sono altresì obbligati a segnalare le generalità dei soggetti passivi inadempienti, anche senza il consenso espresso dell'interessato, come prescritto dall'art. 24, comma 1, lett. a) del D.lgs n. 193/2003 (Codice in materia di protezione dei dati).
3. La dichiarazione è effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune ed è trasmessa al medesimo, di norma, per via telematica.
4. I gestori delle strutture ricettive hanno l'obbligo di conservare tutta la documentazione inerente al tributo, ai sensi di legge.

Articolo 9

Controllo e accertamento imposta

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art. 8.
2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata e i versamenti effettuati al Comune, nonché tutta la documentazione inerente la gestione dell'imposta.

3. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 158 a 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Articolo 10

Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.

2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 471/1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni previste dall'articolo 16 del D.Lgs. n. 472/1997.

3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 8, comma 2, , da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7-bis del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della L. 24 novembre 1981, n. 689.

4. Alla stessa sanzione di cui al precedente comma è soggetto anche il gestore della struttura che svolge di fatto attività ricettiva in assenza del titolo abilitativo. Ai fini dell'erogazione della predetta sanzione, in caso di accertamento - da parte degli organi preposti al controllo - di esercizio dell'attività ricettiva in assenza di titolo, senza che sia stata verificata la data di inizio dell'attività, essa si presume in essere con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in cui è avvenuto l'accertamento, salvo prova contraria.

4. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 8, comma 1, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'articolo 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 11

Riscossione coattiva

1. Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni e interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Articolo 12

Rimborsi

1. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella dichiarazione di cui al precedente art. 8.
2. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Non è rimborsata l'imposta per importi pari o inferiori a euro quindici.

Articolo 13

Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 14

Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal 1 agosto 2017.
2. Il presente regolamento conserva piena validità nelle more dell'emanazione del regolamento attuativo di cui all'art. 4, comma 3, del D. Lgs. n. 23/2011.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge in materia, nonché il vigente regolamento generale delle entrate.

Allegato A

TARIFFE IMPOSTA DI SOGGIORNO

Struttura ricettiva	Tariffa giornaliera
Alberghi	1,00
<i>Residence</i>	1,00
B&B	1,00
Affittacamere	1,00
Appartamenti ad uso turistico	1,00
Ostelli	1,00
Villaggi turistici	1,00
Campeggi	1,00
Altre strutture	1,00